



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Londa - San Godenzo - Rufina

ORIGINALE

ORDINANZA N. 51 DEL 20-06-2024

Oggetto: COMUNE DI RUFINA: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO PER GARA CICLISTICA DENOMINATA "CAMPIONATO ITALIANO 2024 PROFESSIONISTI UOMINI" IL GIORNO 23/06/2024 COME DA TABELLA ALLEGATA.

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di giugno, il Responsabile del servizio Marroncini Sara

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORD 51/2024

VISTO lo Statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve modificato in data 06.11.2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della L.R. n. 68/2011 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 49 del 05.12.2012 - Parte seconda - Supplemento n. 162 che all'art. 6, comma 1, lett. b) che stabilisce esercizio da parte dell'Unione di Comuni di Valdarno e Valdisieve delle "Funzioni di Polizia Locale";

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni n. 88 del 23.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il nuovo regolamento dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni n. 91 del 23.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il nuovo organigramma dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

VISTA la direttiva della Giunta dell'Unione di Comuni n. 82 del 23.10.2012 con la quale si individuavano i responsabili di area e/o di servizio dell'Unione di Comuni previa assegnazione del personale all'Unione di Comuni stesso;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve numero 1 del 02/01/2024 con il quale viene nominata Responsabile del Corpo di Polizia Locale Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve la Dott.ssa Sara Marroncini;

VISTA la delibera n. 111 del 28.12.2012 con la quale si approvava il regolamento organizzativo e funzionale del C.P.L. dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

VISTA l'autorizzazione n. 1562 del 17/06/2024 della Città Metropolitana di Firenze con la quale è stato autorizzato (art. 9 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) lo svolgimento della gara ciclistica denominata "Campionato Italiano Professionisti Uomini 2024" che si terrà il giorno 23/06/2024, e attraverserà il Comune di Rufina come da tabella di marcia allegata;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strada ricadenti all'interno dei centri abitati del Comune di Rufina;

RITENUTO di dover predisporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 29/09/2020 n. 300/A/6989/20/116/1/1 in ordine alla competenza ad adottare i provvedimenti di chiusura delle strade, ovvero della sospensione della circolazione stradale in occasione di gare competitive su strada;

RITENUTO di dover provvedere alla sospensione stradale di veicoli, persone e animali lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica e più precisamente nei centri abitati del Comune di Rufina;

ATTESO che è compito di questa Amministrazione prevenire situazioni che potrebbero provocare comportamenti non regolamentari in relazione alle norme vigenti;

RITENUTO per ragioni di fatto e di diritto sopra specificate che su tutto il territorio dell'Unione di



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Londa - San Godenzo - Rufina

Comuni Valdarno e Valdisieve afferenti al servizio di P.L. debba essere comunque regolata la circolazione come sopra richiesto avendo valutato la stessa richiesta legittima sotto il profilo normativo regolamentare;

VISTI inoltre, gli art.li 20 e 21 c. 3 del Codice della Strada DLGS 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 5 c. 3, 7 c. 1 lett. a) del Codice della Strada DLGS 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- **LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, LIMITATAMENTE ALLE STRADE RICADENTINEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE DI RUFINA (STRADASTATALE 67) PER GARA CICLISTICA DENOMINATA "CAMPIONATO ITALIANO PROFESSIONISTI UOMINI 2024" IL GIORNO 23/06/2024 COME DA TABELLA DI MARCIA;**
- **CHE LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEVE AVERE LA DURATA STRETTAMENTE NECESSARIA AL TRANSITO DEI CONCORRENTI RITENUTI, SECONDO I REGOLAMENTI SPORTIVI ANCORA IN CORSA A PARTIRE DAL MOMENTO DEL PASSAGGIO DEL VEICOLO RECANTE IL CARTELLO MOBILE "INIZIO GARA CICLISTICA" FINO AL PASSAGGIO DI QUELLO CON IL CARTELLO MOBILE "FINE GARA CICLISTICA". IN OGNI CASO LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN CIASCUN PUNTO DEL PERCORSO NON POTRA' ESSERE SUPERIORE A 15 MINUTI;**
- **IL DIVIETO DI TRANSITO DI QUALSIASI VEICOLO, NON A SEGUITO DELLA GARA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DEL TRATTO INTERESSATO DAL TRANSITO DEI CONCORRENTI;**
- **IL DIVIETO A TUTTI I CONDUCENTI DI VEICOLI DI IMMETERSI NEL PERCORSO INTERESSATO DAL TRANSITO DEI CONCORRENTI;**
- **CHE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE E' FATTO OBBLIGO A TUTTI I CONDUCENTI DI VEICOLI PROVENIENTI DA STRADE O DA AREE CHE SI IMMETTONO SU QUELLA INTERESSATA DAL TRANSITO DEI CONCORRENTI DI ARRESTARSI PRIMA DI IMPEGNARLA RISPETTANO LE SEGNALAZIONI IMPOSTE;**
- **AI CONDUCENTI DI VEICOLI ED AI PEDONI DI NON ATTRAVERSARE LA STRADA INTERESSATA DAL PERCORSO.**

FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI ADOTTARE TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE AD EVITARE PERICOLI PER I CONCORRENTI, I DIVIETI E GLI OBBLIGHI SOPRA INDICATI NON SI APPLICANO AI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI POLIZIA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO, NONCHE' A QUELLI SPECIFICAMENTE AUTORIZZATI DALL'ORGANIZZAZIONE O DAGLI ORGANI DI POLIZIA PREPOSTI ALLA VIGILANZA.

PER QUANTO NON MEGLIO SPECIFICATO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, SI RICHAMA ALL'OSSERVANZA DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E SULLA TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE, PREVISTE DAL D.LGS. 285/1992 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE D.P.R. 495/1992.

Ne dà notizia al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali, che **saranno posti in opera a cura degli organizzatori, con congruo anticipo, ovvero almeno 48 ore prima dell'inizio della validità del provvedimento e mediante la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, PENA LA NULLITA' DELL'ORDINANZA STESSA**

I mezzi rinvenuti in sosta saranno rimossi mediante carro attrezzi.

Il personale di cui agli artt. 11 e 12 del DLGS 285/92 è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa per gli atti di propria competenza a:

- Ufficio Tecnico dei Comuni interessati
- Albo Pretorio dell'Unione di Comuni
- Albo Pretorio dei Comuni interessati



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Londa - San Godenzo - Rufina

- Comando Stazione Carabinieri dei Comuni interessati
- Richiedente

INFORMA

Che la presente ordinanza riguarda interessi pubblici riguardanti la materia "circolazione stradale" e non esime pertanto il titolare, o altri soggetti interessati, da dover conseguire eventuali altri atti autorizzativi o di assenso, comunque denominati, posti a tutela di altri e diversi interessi pubblici, necessari per lo svolgimento dell'attività che si intende porre in atto.

COMUNICA CHE

- Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del DLGS 285/92, contro il presente provvedimento può essere presentato, da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici entro il termine di 60 giorni e con modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992;
- entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990.

Dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 il Responsabile del presente procedimento è Stocchi Chiara.

Dalla Residenza Municipale, 20/06/2024
Area Vigilanza:SM/cs

Il Comandante
Marroncini Sara



IL COMANDANTE
Dot. Sara MARRONCINI

Copia della presente Ordinanza è stata affissa in data odierna all'Albo della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. 606 del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal

20/06/24 al 05/07/24